

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

- favorevole  
 non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

**data della firma digitale del  
Responsabile dell'Ufficio:**

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari amministrativi e contabili  
 Interventi nel Parco  
 Pianificazione territoriale  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco  
([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso e per i  
15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 e succ.mod. ed integ.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna**

**Autorizzazione per attività ed usi**

**n. 009 del 15 maggio 2026**

**oggetto: Giovanni Lunardini - Autorizzazione attraversamento  
area Parco con armi da caccia**

**divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.**

- sì                       no

**necessità del parere Comitato scientifico**

- sì                         no

**Il Responsabile  
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna**

**Considerato** che, all'interno dell'area protetta, devono essere  
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano  
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti  
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna  
protette e ai rispettivi habitat;

**Tenuto conto** che autorizzare attività ed usi è una competenza del  
Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p), con la  
sola eccezione dell'autorizzazione temporanea all'attraversamento  
del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, per il quale è  
stato individuato come soggetto competente il Responsabile  
dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna", ai sensi dell'art.  
16, comma 6, lettera b) del *Regolamento sull'organizzazione  
dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.  
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

**Vista** la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Giovanni Lunardini (prot. 2027 del 12/05/2026) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Massa, Seravezza, Stazzema, Careggine, Molazzana, Galliciano e Fabbriche di Vergemoli, con il proprio fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

**Dato atto** che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

**Ritenuto che** l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod. ed integr.; cui riporta, alla lettera: f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati";

**Tenuto conto** che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tali divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

**Viste** le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

**Visto** che la richiesta si riferisce a percorsi già oggetto di autorizzazione nell'anno immediatamente precedente quindi non necessita del parere del Comitato Scientifico, come richiamato nell'art. 3, comma 3 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite" approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. mod. ed integr., in ultimo con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 21 novembre 2024;

**Premesso** che la caccia di selezione deve essere effettuata in forma singola con appostamento temporaneo e senza l'utilizzo di cani;

**Fatta** comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

**Tenuto conto** che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

#### **determina**

a) di autorizzare il sig. Giovanni Lunardini, residente nel Comune di Massa (MS), via dei Colli n. 53, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:

- 1) Comuni di Stazzema, Seravezza e Careggine: strada provinciale n. 10 per Arni - Galleria del Cipollajo, quindi in loc. Tre Fiumi prosecuzione sulla strada provinciale n. 13 con direzione Castelnuovo Garfagnana;
- 2) Comune di Molazzana: strada asfaltata che dalla località le Rocchette porta fino alla "Cappella dei Caduti", posta in località Pigionico, quindi per aree sottostanti in deroga;

- 3) Comuni di Galliciano e Fabbriche di Vergemoli: strada asfaltata fino al raggiungimento della loc. Verni e della loc. Trassilico, per aree esterne; inoltre prosecuzione su strada bianca per la foce di Pompanella, quindi per Fabbriche di Vallico;
- 4) Comune di Fabbriche di Vergemoli: per strada carrabile di fondovalle, fino alle località denominate: Trombacco e Fornovolasco, quindi sempre per strada carrabile prosecuzione per la località Campolemissi;
- 5) Comuni di Massa, Seravezza, Stazzema e Careggine: strada provinciale n. 4, che da Massa conduce al Passo del Vestito, fino all'intersezione con la strada provinciale n° 13 in località Tre Fiumi, con direzione Castelnuovo Garfagnana;
- 6) Comune di Careggine: strada provinciale n. 13, dalla frazione Isola Santa per strada comunale direzione Careggine e prosecuzione per Colli e viceversa per tutti i percorsi;

b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni: "L'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza, **fatto salvo le possibili modifiche introdotte dal Piano Integrato per il Parco e attenendosi sempre e comunque alle direttive sulle misure di controllo per la Peste Suina Africana;**

**determina**

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

**Il Responsabile**  
**U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna**  
*Giovanni Speroni*